

ACC

10000/142/764

42/764

VIOLATION OF DISCRIMINATORY LAWS
JAN. 1944; JAN., FEB. 1945

FILE CLOSED : 13 February 1945

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

6A

AC/4118/1/L.

13 Feb 45.

SUBJECT : Call-up Posters - Italian Army.
TO : Land Forces Sub-Commission.

1. Reference your G/105 of 9 February 1945 on the subject of call-up posters.

2. There is no legal objection as far as the wording of the poster is concerned. Para 1 (f) has been amended in order to convey the correct meaning in happier terms.

3. It is noted that Regional Commissioners will be duly warned by your Sub-Commission whenever it will have been decided to put up call-up posters in regions under their control, in order that "local Italian authorities may take the necessary action to put there call ups into effect" without delay.

G. G. HANFORD,
Lt. Colonel,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

12

✓
4118/1

(5A)

SUBJECT: Call-up Posters - Italian Army

Land Forces Sub Com. A.C.

(M.M.I.A.)

C/103

9 Feb 45
-----TO : Legal Sub Commission A.C.
-----Copy to: Civil Affairs Section A.C.

1. Herewith enclosed are two (2) copies of the Ministry of War call-up posters for your perusal.
2. As call-ups will be authorized in areas which include the Provinces of Marche and Umbria and in the Military Districts of Ancona and Grosseto will you please notify this H.Q. of any amendments or alterations you wish made to these posters in order that they may conform with laws and regulations in force in A.M.G. territory.
3. In future this H.Q. will advise Regional Commissioners interested of any call-ups affecting their territories in order that adequate preparations may be made and local Italian authorities warned to take the necessary action to put these call-ups into effect.

LEGAL SUB COMMISSIO	
CLO	
DCLO	
Chief Counsel	
cg1. (1)	
Italian - Section	
RKS	
10 FEB 1945	

M. Selby
Major General
M.M.I.A. *Capt*

= MASSIMO = (Verde)

4A

= REGNO D'ITALIA =

COLANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI

" Richiamo alle armi per mobilitazione di militari per il R. Esercito "

- 1°) - Sono richiamati alle armi per mobilitazione i sottufficiali, graduati e soldati idonei ed incondizionato servizio nati negli anni 1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924 (per quelli del 1924 limitatamente ai nati nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile) che si trovino, per una ragione qualsiasi, in congedo illimitato o che, già in servizio alla data dell'8 settembre 1943 non siano ancora rappresentati alle armi. - Sono compresi nel richiamo anche i militari ~~XXXXXXXXXXXX~~ appartenenti alle classi 1914-1915-1916-1917-1918-1919, già esclusi dal servizio militare ed in congedo assolto per gli aboliti provvedimenti razziali (circ. min. 119/10 del 22/3/44).
- 2°) - Devono presentarsi, a questo Distretto, per effetto del richiamo, tutti i militari delle classi anzidette appartenenti per leva a questo Distretto medesimo e che abbiano stabilito o temporanea residenza in questa giurisdizione distrettuale.

3°) - LOCALITA' DEL RICHIAMO

- a) - vale - a tutti gli effetti - per il presente richiamo la pubblicazione di questo manifesto poiché non sarà inviata ai singoli interessati la cartolina precolata mod. 233 del catalogo.

- 4°) - b) - DATA DI PRESENTAZIONE AL DISTRETTO : quella indicata nello specifico che fa seguito al presente manifesto - presso la sede del Distretto in Via

- c) - DATA DI PRESENTAZIONE AI COLONI DI RESIDENZA : un giorno prima della data indicata nello specifico che fa seguito al presente manifesto;

- per chi risiede in Comune diverso da quello nel quale ha sede il distretto, allo scopo di ricevere i documenti di viaggio;

- per coloro i quali, essendo sprovvisti di documenti militari (o

sto Distretto modello a che deve essere
in questa giurisdizione distrettuale. -

3º)- MODALITA: DEL RICHIAO

MODALITA' DEL RICHIEDENTE

a) - vale - e tutti gli effetti - per il presente richiamo la pubblicazione di questo manifesto poiché non sarà inviata ai singoli interessati la cartolina protetto mod. 233 del catalogo. -

4) - b) - DATA DI PRESENTAZIONE AL DISTRETTO : quella indicata nello spec-
chio che fa seguito al presente manifesto - presso la sede del
Distretto, in Via _____

Distretto in via _____

c) - DATA DI PRESENTAZIONE AI COLONNI DI RESIDENZA : un giorno prima
della data indicata nello specchio che fa seguito al presente
manifesto;

manifesto;

- per chi risiede in Germania, diverso da quello nel quale ha sede la ricerca, ricevere i documenti di viaggio;

- per chi risiede in Germania, il distretto, allo scopo di ricevere i documenti (fo

- per coloro i quali avessero sparito i documenti militari (foto
gli di congedo, licenza illimitata o di qualsiasi genere) allo
scopo di ricevere un foglio di riconoscimento brevissimamente
zione.

DI VIAGGIO E DI ECONOMIA

d) - DOCUMENTE DE TRAFIC - 2000

I richiamati dovranno presentarsi al
... foglio di congedo o licenza di qualsiasi genere sui quali i
... la natura del Comune di

Comuni approvano il "viato" per la partenza del vacanze
" Nechis l'annottazione indicante il nu-
li _____ consegnare ed il prezzo del viaggio
_____ e _____ anticipato: _____
nere del modello _____

Le indichiamo di pregare il Sindaco del Comune di
- fogli di permesso (eventuali) rilasciati per i fogli di
residenza, con le relative annotazioni storiche per
concedere e ricevere.

4a) - Il richiamo è totale ~~esclusivo~~, come stabilito dal capo 1°, riguarda soltanto i militari dello el. 351 ivi specificate ideali ad incondizionato servizio, e quindi non sono compresi nel richiamo stesso quelli assegnati ai servizi secondari perché insufficientemente idonei.

5a) - Tutti gli esonerati e dispenso in precedenza concessa (prima del 1°8 settembre 1943) devono considerarsi annullati ad ogni effetto ed i militari che ne fruivano devono anch'essi rispondere all'ordine di presentazione nell'atto stabilito dal presente manifesto, salvo a far valere a mezzo fatti cui gli interessati appartengono gli eventuali titoli che ritengono di possedere per ottenere la conferma degli esoneri o della licenza nei casi previsti dal successivo capo 6°.

6a) - DISPENSA DAL RICHIAMO

Non devono rispondere al presente richiamo i militari delle classi suddette:

- a) - incorporati in reparti dello Forza Armata Alleata (circa 8057 e 9678 rispettivamente in data 12/9 e 14/11/1944);
- b) - in congedo illimitato, perorati in particolari condizioni, ai sensi della circolare n. 300/II e 350/II in data 15/12/1943, chiarite e modificate con circ. 207740/II del 31/12/1944 (Gabinetto) con provvedimento adottato dopo l'8 settembre 1943;
- c) - in congedo illimitato, quelli funzionari ed impiegati di ruolo dello Stato ed Enti locali di diritto pubblico e parastatali, ai sensi della circolare n. 1075/AV/2 in data 31 ottobre 1943 del Comando Supremo e n. 606/II in data 31 dicembre 1943 del Ministero della Guerra - Gabinetto - chiarite e modificate con circolare n. 207740/II del 31/12/1944 (Gabinetto) con provvedimento posteriore alla data dell'8 settembre 1943 e appartenenti alle classi 1919 e più recenti; ~~oltre al personale di~~
- d) - in congedo illimitato perché lasciati a disposizione dell' S. S. de capo 1° 8 settembre 1943 con provvedimento del Ministero della Guerra;
- e) - in congedo illimitato perché deceduto autorizzati dal Ministero della Guerra sostituito all'8 settembre 1943

- 9678 rispettivamente in data 12/9 e 14/11/1944);
- b)- in congedo illimitato peró in particolari condizioni, ai sensi della circ. min. n.º 350/II e 350/II in data 15/12/1943, chiarite e modificate con circ. 207740/II del 31/12/1944 (Cabinetto) con provvedimento adottato dopo l'8 settembre 1943;
- c)- in congedo illimitato, quelli funzionari ed impiegati di ruolo dello Stato ed Enti locali di diritto pubblico e parastatali, ai sensi della circ. min. n.º 1015/IV/2 in data 31 ottobre 1943 del Comando Supremo e n.º 606/II in data 31 dicembre 1943 del Ministero della Guerra - Gabinetto - chiarite e modificate con circ. 207740/II del 31/12/1944 (Cabinetto) con provvedimento posteriore alla data dell'8 settembre 1943 su appartenenti alle classi 1919 e più antiche; ~~ad eccezione di quelli che sono stati~~
- d)- in congedo illimitato peró lasciati a disposizione della S. Sede dopo l'8 settembre 1943 con provvedimento del Ministero della Guerra;
- e)- in congedo illimitato peró debitamente autorizzati dal Ministero della Guerra con concessione posteriore all'8 settembre 1943 in quanto esistenti negli Istituti Sanitari ed Ospedaliari della C.R.A. e del Sovrano Ordine Militare di Malta;
- f)- appartenenti a corpi armati dello Stato (Corpo degli Agenti di P.S., Corpo degli Agenti di Custodia delle Carceri, Reale Corpo delle Foreste);
- g)- in congedo illimitato quelli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco, con provvedimento posteriore all'8 settembre 1943 del Ministero della Guerra su richiesta di quello dell'Interno;

- 2)- in congedo illimitato con provv. dimento posteriore all'8 settembre 1943 quelli tecnici e fattori agricoli, appartenenti alla classe 1918 e più anziani, a norma delle circolari ministeriale n. 9710 del 15 luglio 1944 modificata dell' 8/10/44 n. 207740/II del 21/12/1944 del Gabinetto;
- 3)- in licenza trimestrale rinvenibile ai sensi della circ. n. 10393/I in data 17/1/1944 del Comando Supremo modificata con la circolare 207740/II in data 31/12/1944 perché opera specializzati dipendenti da aziende che hanno importanti lavori per la P.P.A. Italiana ed Alleate, che ne abbiano fatto richiesta dopo l'8 settembre 1943 nella forme volute;
- 4)- in licenza trimestrale rinnovabile, concessa dopo l'8/2/1943, appartenenti a territorio non ancora liberato ed esentati al lavoro civile ai sensi della circolare n. 1676/II del 14/2/1944 - Ministero della Guerra - Gabinetto;
- 5)- in licenza di giorno o prefettoria per interesse delle aziende agricole, industriali e commerciali, concessa dopo l'8/3/1943 e nell'interesse di famiglie in condizioni disperate, condizioni economiche, di lavoratori della terra in disperate condizioni economiche, ai sensi della circolare 200/II del 10/4/1943 - Ministero della Guerra - Gabinetto;
- 6)- sorveglianti A.U.O. in attesa di nomina ad ufficiale di complemento che ne abbiano avuta regolare partecipazione dal Ministero della Guerra - Direzione Generale Personale Ufficiali;
- 7)- sottufficiali e militari di truppa laureati con l'abilitazione professionale o provvisoria all'esercizio della professione medica, farmacia e veterinaria che abbiano titolo alla nomina diretta ad ufficiali di complemento nel corpo sanitario e veterinario;
- 8)- studenti in medicina e chirurgia, farmacia, veterinaria iscritti al 2° anno in poi nell'anno accademico 1943-1944 (circ. ministeriale n. 356090/II del 23 aprile 1943);
- 9)- connazionali regolamentari residenti all'estero anche se si trovano temporaneamente in Italia per una ragione qualsiasi e fruiscano della dispensa dal presentarsi all' armi a norma della lettera a) e b) dell'art. 21 del vigente T.U. sul reclutamento del 2° Reg. 1943.

- m) - in licenza di giorni 30 irrevocabile per intero delle aziende agricole, industriali e commerciali, concessa fino 1/8/9/1943 o nell'interesse di famiglie in esenzione di imposte, condizioni economiche, di lavoratori della terra in esenzione di imposte, di sen- si della circoscrizione 100/II del 10/1/1944 - Ministero della Guerra - Gabinetto -;
- n) - sergenti A.S.C. in ostero di nomina ad ufficiale di complemento che ne abbiano avute regolarmente partecipazioni del Ministero della Guerra - Direzione Generale Personale Ufficiali -;
- o) - sottufficiali e militari di truppa laureati con l'abilitazione profes- sionale e provvisti all'esercizio della professione medica, far- macista e veterinaria in che abbiano titolo alla nomina diretta ad uf- ficiali di complemento nel corpo sanitario e veterinario;
- p) - studenti in medicina o chirurgia, farmacia, veterinaria iscritti al 2° anno in poi nell'anno accademico 1943-1944 (c. min. ministeriale n° 350090/II del 23 aprile 1943).
- q) - connazionali regolarmente residenti all'estero anche se si trovano temporaneamente in Italia per una ragione qualsiasi e fruiscono dal- la dispensa dal presentarsi alle armi a norma della lettera a) e b) dell'art. 121 del vigente T.U. sul reclutamento del R.D. 1800/1937; se per i detti militari fosse scaduto il periodo massimo di permanenza in Italia senza alcuna rinuncia di presentarsi essi dovranno ri- spondere al richiamo;
- r) - chierici ordinari "in guerra" e religiosi che hanno espresso i voti e che hanno chiesta l'assunzione con la proposta attestata dalla Curia Vescovile (art. 3 del Concordato con la S. Sede reso esecutivo con la legge 27/5/1929 n° 812);
- s) - militari detenuti liberati dalla guerra per condanna con interiziz- no perpetua dai tribunali militari anche se non erano ancora intervenu- to il provvedimento di assoluzione del S. C. di merito, si escludono dall'art. 4 del vigente T.U. della legge sul reclutamento del R.D. 1800/1937. -

70)- Tutte le domande documentate, intese ad ottenere gli speciali provve-
nienti di cui al precedente numero 60- debbono essere presentate
e inviate a questo Distretto non oltre il-

Questo Distretto non rilascerà regolare ricevuta agli interes-
sati che presenteranno brevi note agli Uffici del Distretto anziché
le domande documentate, avvertendo che le domande stesse che verranno
inviolate a mezzo posta, per evitare che possano andare smarrite, deb-
bono essere sempre spedite raccomandate e assicurate.

Il quindi esclusivo interesse degli aventi diritto di procedere
temporaneamente, la documentazione perché in caso contrario, qualora
le domande pervenivano tardivamente, i richiedenti saranno ugualmen-
te avviati alle armi salvo disporre successivamente, nell'incorpore-
zione, per il loro invio in congedo ed in licenza.

80)- Ai congiunti dei richiedenti che risultino in condizioni di bisogno
e che essendo a carico del richiedente siano rimasti privi dei neces-
sari mezzi di sussistenza, sarà corrisposto il soccorso giornaliero
nelle misure di cui all. circolari n. 804 G.L. 1939, e successive.

90)- I richiedenti che siano in possesso di patenti civili di qualsiasi
grado di abilitazione alla condotta di automezzi e di certificati
e diplomi di stenografi, interpreti, radioterapisti, t. l. grafisti, ra-
diotelegrafisti, ferrovieri, meccanici, artigiani, armatori, macchi-
nisti, punteristi, mugnai, telefonisti, carpentieri di barche, minat-
tori, attrezzatori, radiologi, radiotelegrafisti, odontotecnici, e n-
duttori di caldaie a vapore, materassai, tappazzieri, falegnami, for-
nicatori, cuochi, camerieri, ecc. sono tenuti a farlo presente al-
l'atto della loro presentazione ai fini del loro migliore impiego
presso i corpi di assegnazione.

I richiedenti che senza giustificato motivo non si presen-
tano nei due giorni successivi a quello stabilito dal presente ma-
nifesto saranno senz'altro dichiarati mancanti alla chiamata e dele-
gati alla Autorità Giudiziarie Militare e norma dell'art. 151 del C.
dice Penale di Guerra, salvo la facoltà prevista dall'art. 153 del
Codice stesso, ove ricorrano particolari circostanze, di dichiarare
mancante al richiamo stesso colore che non si presenteranno dopo 30
giorni dalla scadenza dello stesso.

8°)- Ai congiunti dei richiedenti che risultino in condizioni di bisogno, per il loro invio in congedo ed in licenza.-

9°)- Ai congiunti dei richiedenti che risultino in condizioni di bisogno, per il loro invio in congedo ed in licenza.-

10°)- I richiedenti che siano in possesso di patenti civili di qualsiasi grado di abilitazione alla guida di automezzi e di certificati di diplomati di stenografi, interpreti, radioteristi, telegrafisti, radiotelegrafisti, ferrovieri, meccanici, artigiani, armatori, mullai, penettieri, mugnai, telegrafisti, carpentieri di barche, minatori, attrezzatori, radiologi, radiotelegrafisti, odontotecnici, cernitori di caldaie a vapore, materassini, tappazzieri, falegnami, verniciatori, cuochi, camerieri, ecc. sono tenuti a farlo presente all'atto della loro presentazione ai fini del loro migliore impiego presso i corpi di assegnazione.-

I richiedenti che senza giustificato motivo non si presentino nei due giorni successivi a quello stabilito dal presente manifesto saranno senza altre dichiarazioni ammessi alla chiamata e deferiti alla Autorità Giudiziarie militare a norma dell'art. 151 del Codice Penale di Guerra, ed ove la facoltà prevista dall'art. 153 del Codice stesso, ove ricorrano particolari circostanze, di dichiarare manifestamente al richiedente stesso colore che non si presenteranno dopo le 24 ore di ritardo dalla data stabilita dallo speeche del presente manifesto.-

li

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
CIVIL AFFAIRS SECTION

3A

AC/4118/2/L

6 Feb 45

SUBJECT : Calling-up Notice.

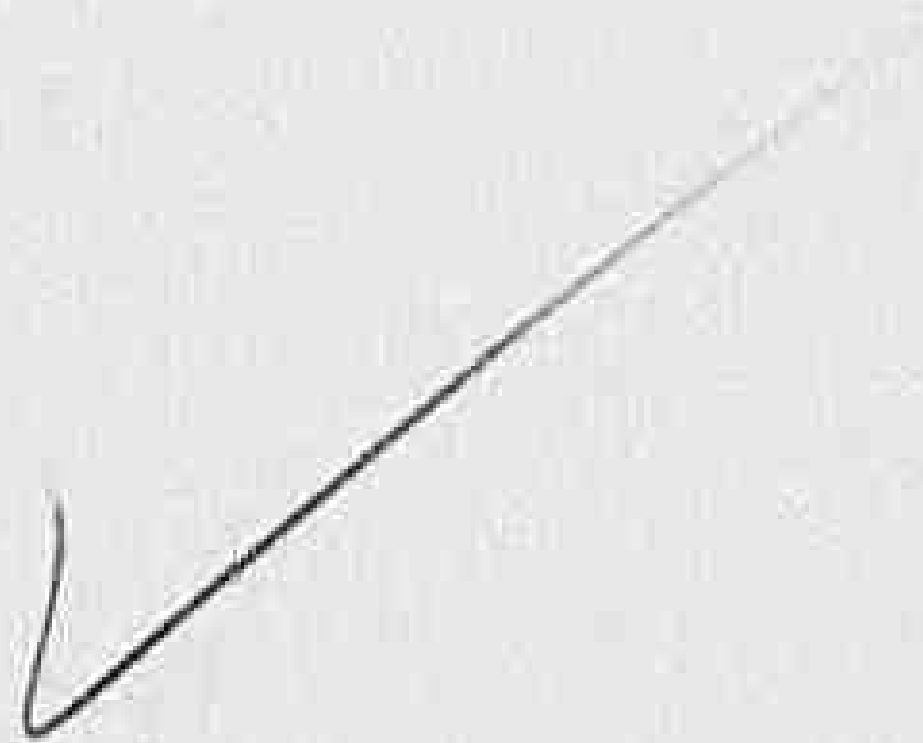
TO : RC Lasio-Umbria Region

Reference your R/6147 of 29 Jan.

- 1 The wording of the call-up notice is unfortunate and is to be amended as to the future. In fact no discrimination is involved here; but a reversal of past discrimination, which might have been more happily phrased.
- 2 In the past Jews were not called up. By the notice complained of the army is recalling, by (a) trained men; those referred by (b) are untrained and on call up will have to be dealt with quite differently. It was necessary to discriminate, but a phrase not open to objection has been suggested for future use.

BY COMMAND OF THE CHIEF COMMISSIONER :


G.R. UPJOHN Brig
VP CA Section
DCOS AC



30 GEN 1945

4118/1

9065

2.11.92
(2A)

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LAZIO-UMBRIA REGION
APO 394

30 JAN 1945

R/6147

29 January, 1945

SUBJECT: Calling-up Notice

TO : HQ. Allied Commission
Civil Affairs Section.

The attached letter from Provincial Commissioner Perugia, together with the enclosure, is self-explanatory. While the Provincial Commissioner will take the necessary steps to ensure that no order is posted without the "vista" of himself or one of his Officers, your advise on the correctness of otherwise of the Ministry of War's instructions to the Distretto would be appreciated.

For the Regional Commissioner:

A.D. Bonham-Carter
A.D. BONHAM-CARTER
Lt. Colonel
Executive Officer

Copy: P.C. Perugia

LEGAL SUB COMMISSIONER
CLO
DCLO
Chief Counsel
CJO
Italian Section
CLERKS
30 JAN 1945

703

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LAZIO - UMBRIA REGION
PERUGIA PROVINCE

0-146
23 JAN 1944

(2B)

FILE No.

PERUGIA 22 Jan 45

SUBJECT : Calling - Up Notice
TO : HQ Lazio Umbria Region
Attn. Executive Officer.

1. Ref enclosed calling-up notice. It was issued by the Commune of Perugia headed A.M.G. in accordance with the order given to Sindaci to do this in respect of all orders and notices issued by the Commune.

2. It was issued by the Commune at the request of the Distretto Militare Italiano who had received instructions from their HQ in Rome.

3. The Distretto Militare could give no explanation of the division of classes into Aryan and Jewish Race.

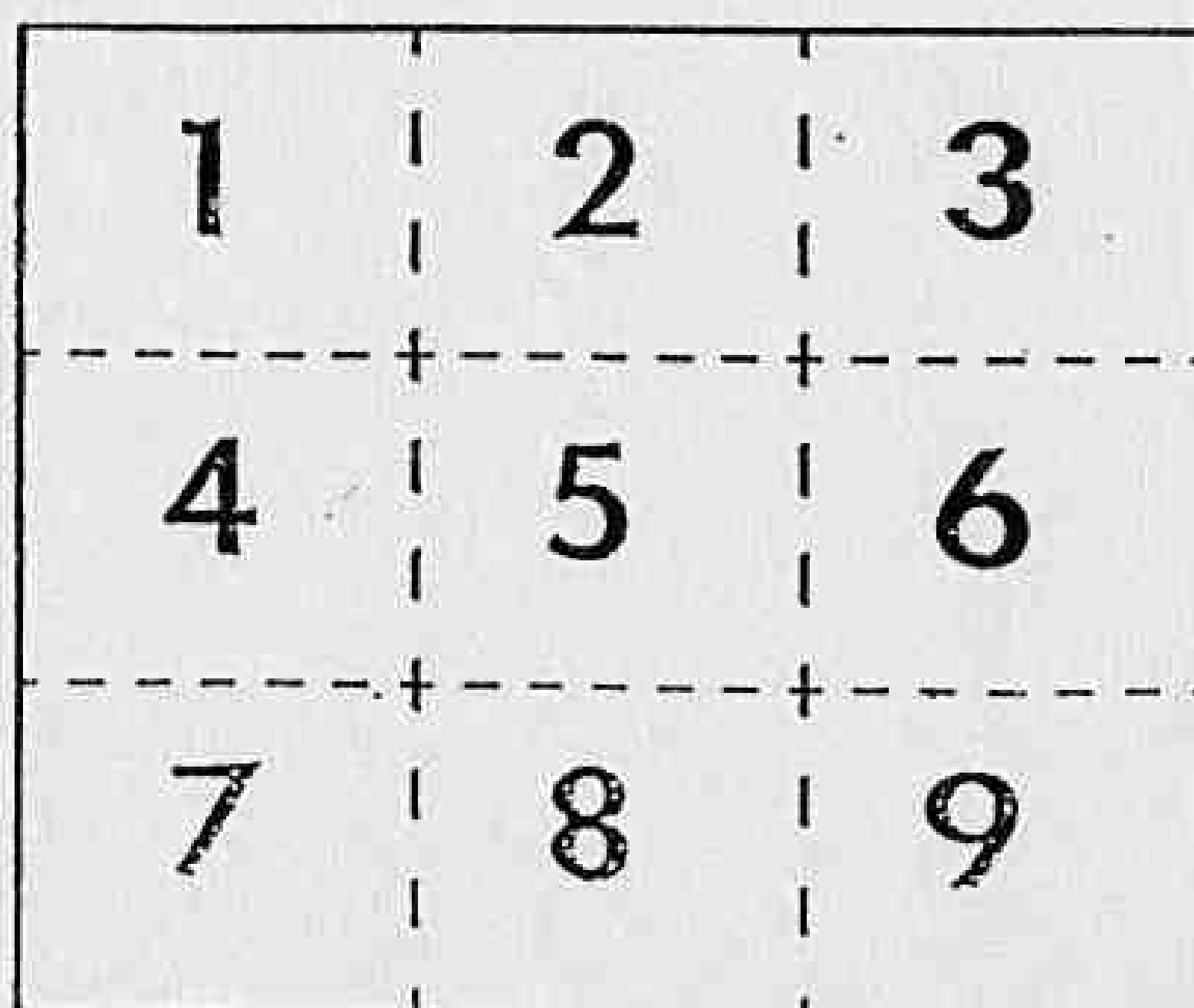
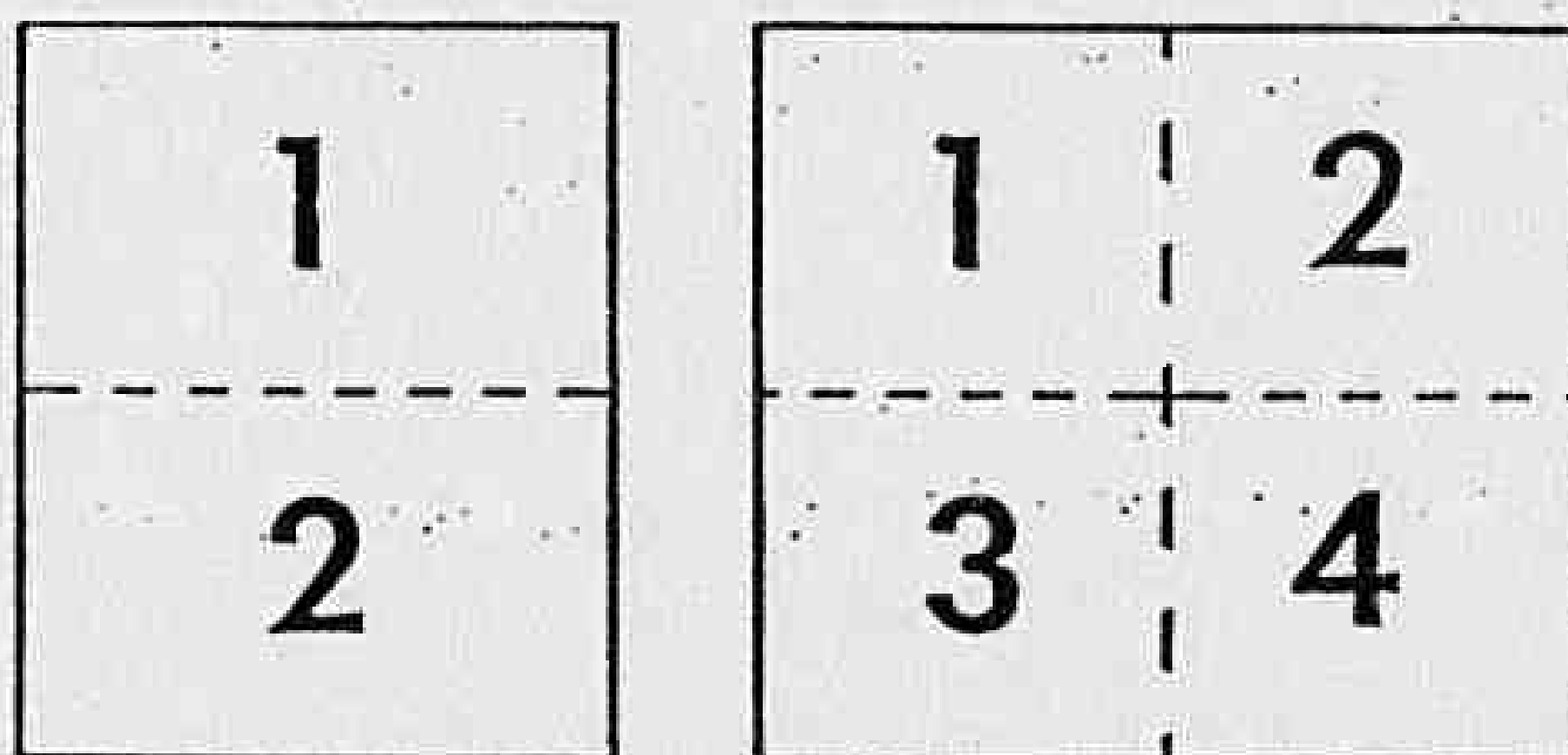
This form of notice appears to be a violation of G.O.N. 18 and of R.D.L. 25 of Jan 20th 1944. G.O.N. 18 abrogated any provision, which for any purpose require ascertainment or mentioning of race.

C. NORMAN RAMSEY
Lt. Colonel F.D.
Provincial Commissioner
Perugia Province.

303

MAPS AND CHARTS TOO LARGE TO FILM
ON ONE EXPOSURE ARE FILMED CLOCKWISE
BEGINNING IN THE UPPER LEFT CORNER,
LEFT TO RIGHT, AND TOP TO BOTTOM.

SEE DIAGRAMS BELOW.



Prot. N. 691

A. M. G.

COMUNE DI PE**UFFICIO LE****IL SINDA****AVVERTE:**

Tutti i militari delle classi sottoindicate (sottoclassi) che si trovino, per una ragione qualsiasi, in congedo o in servizio alla data dell' 8 Settembre 1943, non si siano disarmati, che si ritengono in possesso di titoli per ottenere

A. M. G.

ME DI PERUGIA
FICIO LEVA

SINDACO
AVVERTE:

Le classi sottoindicate (sottufficiali, graduati e soldati) per ragione qualsiasi, in congedo illimitato o che, già in settembre 1943, non si siano ancora ripresentati alle armi, in possesso di titoli per ottenere l'esonero dovranno pre-

che si trovino, per una ragione qualsiasi, in congedo o in servizio alla data dell' 8 Settembre 1943, non si siano presentati al Distretto Militare di Perugia improrogabilmente entro il 1° gennaio 1945:

- a) Militari di razza ariana nati tra il 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920 - 1924 (per quelli del 1924 limitatamente al primo quadrimestre);**
- b) Militari di razza ebraica nati tra il 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919.**

Tutti i militari - all'atto della presentazione - dovranno essere documentati tendenti ad ottenere l'esonero. Ove questo non sia documentato, dovrà essere per il momento allegato alle domande, senza che il Comando Militare del Distretto indichi altrimenti.
Per coloro che in modo evidente ed indiscusso...

*ione qualsiasi, in congedo illimitato o che, già in
embre 1943, non si siano ancora ripresentati alle
sso di titoli per ottenere l'esonero dovranno pre-
di Perugia improrogabilmente il giorno 25 Gen-*

**razza ariana nati negli anni 1914 -
18 - 1919 - 1920 - 1921 - 1922 - 1923 -
1 1924 limitatamente agli apparte-
drimestre);**

**razza ebraica nati negli anni 1914
1918 - 1919.**

*o della presentazione - dovranno esibire le domande
enere l'esonero. Ove qualche documento non potesse
gato alle domande, sarà consentito di inviarlo nel
itare del Distretto indicherà all'interessato.
do evidente ed indiscusso hanno diritto all'esonero*

*essere per il momento allegato alle domande, sarà
giorno che il Comando Militare del Distretto indichi*

*Per coloro che in modo evidente ed indiscusso
sarà sufficiente che si presentino presso questo U
trasmetterà al Distretto le relative domande doc
25 Gennaio 1945.*

*Ai militari aventi diritto all'esonero verrà rilas
del Distretto Militare una dichiarazione di dispen
richiami che avrà effetto per qualsiasi controllo.*

*L'elenco dei titoli per poter ottenere l'esonero è v
di questo Comune.*

Perugia, 15 Gennaio 1945.

**I
F.**

to the command, sarà consegnato al militare
re del Distretto indicherà all'interessato.
o evidente ed indiscusso hanno diritto all'esonero
entino presso questo Ufficio il quale a sua volta
relative domande documentate sempre entro il
o all'esonero verrà rilasciata a cura del Comando
dichiarazione di dispensa da eventuali chiamate o
qualsiasi controllo.
ter ottenere l'esonero è visibile presso l'Ufficio Leva

Il Sindaco
F. ANDREANI

UNITED MILITARY GOVERNMENT OF OCCUPIED TERRITORY

GENERAL ORDER No. 18 (Italy)

WHEREAS in pursuance of their expressed policy, it is the desire of the United Nations that Jewish parts of Italian Territory which has been liberated from the German invader be restored to their full civil and political rights, and,

WHEREAS a decree has this day been published by the Italian Government in the Official Gazette restoring to Italian Citizens and Foreigners of Jewish Race their full civil and political rights in unoccupied territory,

NOW, THEREFORE, in order that said decree shall forthwith be enforced in all of occupied territory on the Italian mainland and the Island of Sicily and adjacent islands,

NOW THEREFORE, I, SIR NOEL MASON MACFARLANE, K.C.B., D.S.O., M.C., Lieutenant-General and Chief Civil Affairs Officer, hereby order that Royal Decree Law 20th January, 1944, No. 25 set out below shall be operative and have the full force and effect of law as of the date hereof in all occupied territory on the Italian mainland and the Island of Sicily and adjacent islands.

NOEL MASON MACFARLANE

Lieutenant-General
Chief Civil Affairs Officer

Dated: 9th February 1944.

ROYAL DECREE LAW 20 January 1944, No. 25, containing provisions for the restoration of civil and political rights to Italian citizens and foreigners declared to be Jewish race or considered as being of Jewish race.

VICTOR EMANUELE III

BY GRACE OF GOD AND WILL OF THE NATION
KING OF ITALY

Having seen the R. D. L. 7 September 1938 No. 1381;
Having seen the R. D. L. 5 September 1938 No. 1390;
Having seen the R. D. L. 18 November 1938 No. 1400;

MENT

GOVERNO MILITARE AL DEL TERRITORIO OCCUPATO

Italy)

ORDINE GENERALE N. 18

ons that Jews in all
their full civil and

al Gazette restoring
upied territory,
upied territory on the

enant-General, Chief
below shall become
itory on the Italian

AOFARLANE

eneral
rs Officer

provisions for
and foreigners
n race.

VISTO, nell'adempimento della politica già dichiarata delle Forze Alleate, è la volontà degli Ebrei in tutte le parti del territorio italiano liberato dall'invasore tedesco siano reintegrati nei diritti civili e politici, e,

VISTO il decreto pubblicato oggi dal Governo Italiano nella Gazzetta Ufficiale, per la reintegrazione dei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri di razza Ebraica che trovansi in territorio italiano e dell'Isola della Sicilia ed Isole dipendenti,

QUINDI in modo che il decreto suddetto venga messo in vigore in tutto il territorio italiano e dell'Isola della Sicilia ed Isole dipendenti,

ORA QUINDI, Io, SIR MASON MACFARLANE, K. C. B., D. S. O., M. C., Tenente degli Affari Civili, ordino che il R. Decreto-Legge del 20 gennaio 1944 N. 25 che segue, avrà forza di legge a cominciare dalla data apposta all'ordine stesso, in tutto il territorio occupato e dell'Isola della Sicilia ed Isole dipendenti.

NOEL MASON

Tenente
Capo Ufficiale d

In data 9 Febbraio 1944.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 Gennaio 1944, N. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

GOVERNO MILITARE ALLEATO DEL TERRITORIO OCCUPATO

ORDINE GENERALE N. 18 (Italia)

VISTO, nell'adempimento della politica già dichiarata delle Forze Alleate, è la volontà delle Nazioni Unite che
ebrei in tutte le parti del territorio italiano liberato dall'invasore tedesco siano reintegrati nei loro pieni diritti
e politici, e,

VISTO il decreto pubblicato oggi dal Governo Italiano nella Gazzetta Ufficiale, per la reintegrazione nei pieni
diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri di razza Ebraica che trovansi in territorio non occupato,
QUINDI in modo che il decreto suddetto venga messo in vigore in tutto il territorio occupato della penisola
italiana e dell'Isola della Sicilia ed Isole dipendenti,

ORA QUINDI, Io, SIR MASON MACFARLANE, K. C. B., D. S. O., M. C., Tenente Generale, Capo Ufficiale
Affari Civili, ordino che il R. Decreto-Legge del 20 gennaio 1944 N. 25 che segue, avrà esecuzione con piena
forza di legge a cominciare dalla data apposta all'ordine stesso, in tutto il territorio occupato della penisola italiana
e dell'Isola della Sicilia ed Isole dipendenti.

NOEL MASON MACFARLANE

In data 9 Febbraio 1944.

Tenente Generale
Capo Ufficiale degli Affari Civili

IL DECRETO-LEGGE 20 Gennaio 1944, N. 25, contenente disposizioni
per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e
stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Having seen the R. D. L. 7 September 1938 No. 1381;
 Having seen the R. D. L. 5 September 1938 No. 1390;
 Having seen the R. D. L. 17 November 1938 No. 1728;
 Having seen the R. D. L. 15 November 1938 No. 1779;
 Having seen the Law 13 July 1939 No. 1024;
 Having seen the Law 29 June 1939 No. 1054;
 Having seen the Law 13 July 1939 No. 1055;
 Having seen the Law 19 April 1942 No. 517;
 Having seen the Law 9 October 1942 No. 1420;
 Having seen the Articles 1, 91, 155, 292, 342, 348 & 404 of the Civil Code;
 Having seen the Article 18 of the Law of 19 January 1939 No. 129;
 Having considered the urgent and absolute necessity to restore to the Italian citizens of Jewish
 previous rights and to repair promptly the grave disparities of moral and political character created
 unjustly conceived to promote the defense of race;
 Having seen the R. D. L. 30 October 1943 No. 2-B;
 Having seen the R. D. L. 10 November 1943 No. 5-B;
 Having heard the Council of Ministers;
 Upon proposal of the Chief of the Government in agreement with the Undersecretaries for Pardon and
 for Finance;

WE HAVE DECREED AND WE DECREE.

ART. 1. — The following R. D. L. and following laws are hereby abrogated;
 R. D. L. of 7 Sept. 1938 No. 1381 containing provisions for foreign Jews;
 R. D. L. of 5 Sept. 1938 No. 1390 containing provisions for the defense of race in the Fascist
 R. D. L. of 17 Nov. 1938 No. 1728 containing provisions for the defense of the Italian race;
 R. D. L. of 15 Nov. 1938 No. 1779 relative to the integration & coordination into a s
 rules previously enacted for the defense of the race in the Italian schools;
 Law of 13 July 1939 No. 1024 with provisions integrating the R. D. L. of 17 Nov. 1938 No.
 defense of the Italian race;
 Law of 29 June 1939 No. 1054 regulating the practice of professions by citizens of Jewish
 Law of 13 July 1939 No. 1055 containing provisions on testamentary matters and regulatio
 surnames;
 Law of 19 April 1942 No. 517 on exclusion of Jewish elements from the field of theatrics
 Law of 9 October 1942 No. 1420 regarding the limitations upon the juridical capacity of
 in Libya;
 Art. 1 Third para. 91, 155, second para. 292, 342, 348, 404 last para of the Civil Code;
 Also abrogated are all those provisions which for whatever purpose require ascertainment and mentio
 as well as any other provision or rule, in whatever form enacted, of racial character and in any way co
 incompatible with this decree.
 The Italian citizens whom Art. 8 of the R. D. L. of 17 Nov. 1938 No. 1728 declared to be of J
 considered to be of Jewish race are restored to full enjoyment of the same civil and political rights and
 to the same duties as all other citizens.
ART. 2. — The annulments of citizenship in pursuance of Art. 3 of the R. D. L. of 7 Sept. 1
 and of Art. 23 of R. D. L. of 17 Nov. 1938 No. 1728 are void ipso iure (by force of law).
 Those whose certificate of citizenship has been revoked in accordance with the provisions cited i
 ing para. reacquire it ipso iure (by force of law).
ART. 3. — Entries of racial character made in the registers of the civil status and in the regi
 lation will be considered non-existent.
 These entries must never be reproduced in the extracts or copies of civil status acts or certificates of
 except upon an express request of the judicial authority or in pursuance of a specific authorization
 Procurator upon application of the interested party.
 Those who have been dismissed from service in consequence of the R. D. L. of Nov.

Civil Code;

to the Italian citizens of Jewish race their
and political character created by a policy

Undersecretaries for Pardon and Justice and

THE DECREE.

rogated;
foreign Jews;
the defense of race in the Fascist schools;
the defense of the Italian race;
tion & coordination into a single text of
ools;
R. D. L. of 17 Nov. 1938 No. 1728 on the
essions by citizens of Jewish race;
mentary matters and regulation of Jewish
nts from the field of theatrical enterprise;
upon the juridical capacity of Jews residing
last para of the Civil Code;
equire ascertainment and mentioning of race,
character and in any way contrary to or
No. 1728 declared to be of Jewish race or
me civil and political rights and made subject
3 of the R. D. L. of 7 Sept. 1938 No. 1381
are (by force of law).
ce with the provisions cited in the preced-
he civil status and in the registers of popu-
vil status acts or certificates of vital statistics
nce of a specific authorization of the Royal
quence of the R. D. L. of Nov. 1938 No. 1779.

Visto il R. D. L. 5 settembre 1938, N. 1390;
Visto il R. D. L. 7 settembre 1938, No. 1381;
Visto il R. D. L. 17 novembre 1938, N. 1728;
Visto il R. D. L. 15 novembre 1938, N. 1779;
Vista la legge 13 luglio 1939, N. 1024;
Vista la legge 29 giugno 1939, N. 1054;
Vista la legge 13 luglio 1939, N. 1055;
Vista la legge 19 aprile 1942, N. 517;
Vista la legge 9 ottobre 1942, N. 1420;
Visti gli art. 1, 91, 155, 292, 342, 348, 404 C. C.;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, N. 129;
Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di reintegrare nei propri
alla razza ebraica per riparare prontamente alle gravi sperequazioni d'
politico infondatamente volto alla difesa della razza;
Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, N. 2-B;
Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, N. 5-B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Sottosegretari

ABBIAMO DECRETATO E

ART. 1. — Sono abrogati i seguenti RR. DD. LL. e le seguenti
R. D. L. 7 settembre 1938, N. 1381, contenente provvedimenti
R. D. L. 5 settembre 1938, N. 1390, contenente provvedimenti
fascista;
R. D. L. 17 novembre 1938, N. 1728, contenente provvedimenti
R. D. L. 15 novembre 1938, N. 1779, relativo alla integrazione
norme già emanate per la difesa della razza nella scuola italiana;
Legge 13 luglio 1939, N. 1024, contenente norme integrative
difesa della razza italiana;
Legge 29 giugno 1939, N. 1054, contenente la disciplina
cittadini di razza ebraica;
Legge 13 luglio 1939, N. 1055, contenente disposizioni in
dei cognomi nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica;
Legge 19 aprile 1942, N. 517, riguardante la esclusione degli
Legge 9 ottobre 1942, N. 1420, riguardante le limitazioni di
residenti in Libia;
Art. 1, 3° comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348
Sono altresì abrogate tutte quelle disposizioni, che, per qualsiasi
zione di razza, nonché ogni altra disposizione o norma, emanata sot-
comunque contraria al presente decreto o con esso incompatibile.
I cittadini italiani che l'art. 8 del R. D. L. 17 novembre 1938, N.
reintegrati nel pieno godimento dei diritti civili e politici eguali a
eguali doveri.

ART. 2. — Sono nulli di pieno diritto i provvedimenti di revoca
del R. D. L. 7 settembre 1938, N. 1381, e 23 del R. D. L. 17 nov
Coloro al quali sia stata revocata la concessione della cittadinanza
ma precedente, la riacquistano di pieno diritto.

ART. 3. — Le annotazioni di carattere razziale iscritte nei reg
zione sono da considerarsi inesistenti. Nel rilascio di estratti o di copi
fatti tali annotazioni non dovranno mai essere riprodotte, salvo e

il R. D. L. 5 settembre 1938, N. 1390;
il R. D. L. 7 settembre 1938, No. 1381;
il R. D. L. 17 novembre 1938, N. 1728;
il R. D. L. 15 novembre 1938, N. 1779;
la legge 13 luglio 1939, N. 1024;
la legge 29 giugno 1939, N. 1054;
la legge 13 luglio 1939, N. 1055;
la legge 19 aprile 1942, N. 517;
la legge 9 ottobre 1942, N. 1420;
gli art. 1, 91, 155, 292, 342, 348, 404 C. C.;
l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, N. 129;
data la urgente ed assoluta necessità di reintegrare nei propri diritti anteriori i cittadini italiani appartenenti
ebraica per riparare prontamente alle gravi sperequazioni d'ordine morale e politico creato da un indirizzo
fondatamente volto alla difesa della razza;
il R. D. L. 30 ottobre 1943, N. 2-B;
il R. D. L. 10 novembre 1943, N. 5-B;
to il Consiglio dei Ministri;
proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Sottosegretari per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

1. — Sono abrogati i seguenti RR. DD. LL. e le seguenti leggi:
R. D. L. 7 settembre 1938, N. 1381, contenente provvedimenti nei confronti di ebrei stranieri;
R. D. L. 5 settembre 1938, N. 1390, contenente provvedimenti per la difesa della razza nella scuola
R. D. L. 17 novembre 1938, N. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;
R. D. L. 15 novembre 1938, N. 1779, relativo alla integrazione ed al coordinamento in testo unico delle
emanate per la difesa della razza nella scuola italiana;
Legge 13 luglio 1939, N. 1024, contenente norme integrative del R. D. L. 17 novembre 1938, N. 1728, sulla
la razza italiana;
Legge 29 giugno 1939, N. 1054, contenente la disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei
di razza ebraica;
Legge 13 luglio 1939, N. 1055, contenente disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina
ioni nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica;
Legge 19 aprile 1942, N. 517, riguardante la esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo;
Legge 9 ottobre 1942, N. 1420, riguardante le limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica
in Libia;
Art. 1, 3° comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 u. comma, 404 u. comma cod. civ.
o altresì abrogate tutte quelle disposizioni, che, per qualsiasi atto o rapporto richiedono accertamento o men-
razza, nonché ogni altra disposizione o norma, emanata sotto qualsiasi forma che sia carattere razziale o
ue contraria al presente decreto o con esso incompatibile.
ttadini italiani che l'art. 8 del R. D. L. 17 novembre 1938, N. 1728, dichiarava essere di razza ebraica, sono
ati nel pieno godimento dei diritti civili e politici eguali a quelli di tutti gli altri cittadini dei quali hanno
overi.
T. 2. — Sono nulli di pieno diritto i provvedimenti di revoca di cittadinanza emanati in dipendenza dell'art. 3
D. L. 7 settembre 1938, N. 1381, e 23 del R. D. L. 17 novembre 1938, N. 1728.
oro al quali sia stata revocata la concessione della cittadinanza in dipendenza delle di posizioni di cui al com-
cedente, la riacquistano di pieno diritto.
T. 3. — Le annotazioni di carattere razziale iscritte nei registri dello Stato Civile ed in quelli della popola-
ono da considerarsi inesistenti. Nel rilascio di estratti o di copie di atti dello Stato Civile o di certificati anagra-
annotazioni non dovranno mai essere riprodotte, salvo che per espressa richiesta dell'autorità giudiziaria

These entries must never be reproduced in the extracts or copies of civil status acts or certificates of vital statistics except upon an express request of the judicial authority or in pursuance of a specific authorization of the Procurator upon application of the interested party.

ART. 4. — All those who have been dismissed from service in consequence of the R. D. L. of Nov. 1938 No. 1728 or of any other provision or rule of racial character in whatever enacted, are readmitted to service.

The readmission in service of those who belonged to the state administration or to local government will take place automatically (d'ufficio) within one year from the effective date of this decree.

Readmission in the case of employees of other administrations, however, will take place upon application of the interested party.

ART. 5. — For the purpose of age limits fixed or to be fixed in respect of competitive examinations of every kind, and candidates already affected by the racial laws, no account shall be taken of the lapse of time between the 5th of September 1938 and the expiration of 6 months after the coming into operation of the present decree.

ART. 6. — Upon request of interested parties and by act of the Minister of National Education any examinations passed, within the period beginning on the 5th of Sept. 1938 and ending 6 months after the conclusion of the present decree, in foreign schools by Italian citizens who were affected by racial laws, will be considered valid for the purpose of obtaining degrees in Italian schools of every grade in such subjects as the Ministry of National Education will in its sole discretion determine.

With respect to the other subjects, the applicant will be admitted to take additional examinations in Italian schools.

Wherever there are age limits, the period lapsed between the 5th of Sept. 1938 and 6 months after the effective date of this decree will not be computed.

— TRANSITORY AND EXECUTORY PROVISIONS. —

ART. 7. — All penal proceedings now pending for violation of the racial laws are quashed. Sentences already passed on a conviction after trial in respect of the aforesaid violations shall be without further juridical effect.

Record cards concerning the said sentences shall not be compiled; those already compiled shall be removed out of the interested party's judicial record within one month from the effective date of the present decree.

ART. 8. — The Chief of Government is authorized to issue by his own decrees, after hearing the Ministers of Justice and Pardon, and of Finance, any complementary consolidating and regulatory rules for the enforcement of the present decree which becomes operative on the day of its publication in the Official Gazette.

The present decree shall be laid before Parliament to be converted into law.

The Chief of Government is authorized to present the appropriate bill.

We order whomever it may concern to obey the present decree, and cause it to be obeyed as a law of the land.

By the Supreme Command the 20th January 1944.

*Countersigned by the
Keeper of the Great Seal*

BADOGLIO

VITTORIO EMANUELE

DE SANTIS

JUNG

ma precedente, la riacquistano di pieno diritto.

ART. 3. — Le annotazioni di carattere razziale iscritte nei registri dello Stato Civile ed in quelle di qualsiasi altra disposizione o norma di carattere razziale emanata sotto qualsiasi forma, sono da considerarsi inesistenti. Nel rilascio di estratti o di copie di atti dello Stato Civile o di qualsiasi altra disposizione o norma di carattere razziale, tali annotazioni non dovranno mai essere riprodotte, salvo che per espressa richiesta del Re su domanda dell'interessato.

ART. 4. — Tutti coloro che furono dispensati dal servizio in applicazione del R. D. L. 15 novembre 1938 o di qualsiasi altra disposizione o norma di carattere razziale emanata sotto qualsiasi forma, sono riammessi in servizio avverrà di ufficio entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto.

La riammissione in servizio avverrà invece a domanda dell'interessato per i dipendenti delle altre amministrazioni dello Stato e degli enti locali.

ART. 5. — Agli effetti dei limiti di età fissati o da fissarsi in bandi di concorso di ogni genere già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il lasso di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e l'entrata in vigore del presente decreto.

ART. 6. — Agli effetti del conseguimento di titoli di studio in scuole italiane di ogni genere e con provvedimento del Ministero dell'educazione nazionale, gli esami superati in Italia prima del 5 settembre 1938 e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, da cittadini italiani già italiani, verranno considerati validi per le materie che il Ministero dell'educazione nazionale stabilirà.

Il richiedente verrà ammesso a sostenere, per le altre materie, esami complementari nelle stesse condizioni.

Ove esistano limiti di età non verrà computato il lasso di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e l'entrata in vigore del presente decreto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE.

ART. 7. — Tutti i procedimenti penali in corso per violazioni delle leggi razziali sono estinti. Le condanne pronunciate con sentenza passata in giudicato, relative alle suddette violazioni, sono estinte.

Le schede riguardanti tali condanne non debbono essere compilate; quelle già compilate dal casellario giudiziario nel termine di un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 8. — Il Capo del Governo è autorizzato ad emanare con propri decreti sentiti i Ministri della Giustizia e per le Finanze le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del presente decreto che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge.

Dal Comando Supremo, il 20 Gennaio 1944.

v. R. Guardasigilli
BADOGLIO

VITTORIO

DI

GIULIO

VITTORIO EMANUELE
ANTONIO

785016

la riacquistano di pieno diritto.

Le annotazioni di carattere razziale iscritte nei registri dello Stato Civile ed in quelli della popolazione considerarsi inesistenti. Nel rilascio di estratti o di copie di atti dello Stato Civile o di certificati anagrafici non dovranno mai essere riprodotte, salvo che per espressa richiesta dell'autorità giudiziaria specifica autorizzazione del procuratore del Re su domanda dell'interessato.

Tutti coloro che furono dispensati dal servizio in applicazione del R. D. L. 15 novembre 1938, N. 1728, tra disposizione o norma di carattere razziale emanata sotto qualsiasi forma, sono riammessi in servizio. L'assunzione in servizio avverrà di ufficio entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, per coloro che appartenevano alle amministrazioni dello Stato e degli enti locali. Per gli altri, l'assunzione avverrà invece a domanda dell'interessato per i dipendenti delle altre amministrazioni.

— Agli effetti dei limiti di età fissati o da fissarsi in bandi di concorso di ogni genere, per i concorrenti alle leggi razziali, non viene computato il lasso di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'emanazione del presente decreto.

— Agli effetti del conseguimento di titoli di studio in scuole italiane di ogni grado, su richiesta degli
on provvedimento del Ministero dell'educazione nazionale, gli esami superati in scuole estere, dopo il
1938 e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, da cittadini italiani già colpiti dalle leggi raz-
considerati validi per le materie che il Ministero dell'educazione nazionale stabilirà a suo giudizio insin-

ente verrà ammesso a sostenere, per le altre materie, esami complementari nelle scuole italiane.
 I limiti di età non verrà computato il lasso di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo
 vigore del presente decreto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE. —

— Tutti i procedimenti penali in corso per violazioni delle leggi razziali sono estinti. Le pronunce pronunciate con sentenza passata in giudicato, relative alle suddette violazioni, perdono ogni efficacia.

e riguardanti tali condanne non debbono essere compilate; quelle già compilate debbono essere eliminate dal fascicolo nel termine di un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il Capo del Governo è autorizzato ad emanare con propri decreti sentiti i Ministri per la Grazia e per le Finanze le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del presente decreto in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

te decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

no a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Comando Supremo, li 20 Gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

DE SANTIS

JUNG

sigilli

LIO

1683